

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
P.A.E.S.E. O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZOLO SULL'OGGIO BS VIA
LEVADELLO 8/A

Numero REA: BS - 522703

Codice fiscale: 95048590160

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

<u>Allegato "B" N. 2358/1902 Rep.</u>		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel comune di Palazzolo sull'Oglio (BS)		
la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE		
P.A.E.S.E. O.N.L.U.S".		
La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Ammini-		
strazione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale		
ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-		
tanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050		
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera		
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-		
zienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo		
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale		
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-		
le dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge		

	381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperati-	
	vi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-	
	ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei	
	soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	

	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-	
	ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-	
	posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della	
	sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come de-	
	finito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli inte-	
	ressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa in-	
	tende realizzare i propri scopi attraverso la gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari, educativi e culturali finalizzati al mi-	
	glioramento delle condizioni di benessere fisico - psichico -	

	sociale di persone in stato di bisogno.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o in conto terzi:	
	1. Servizi Scolastici	
	- Servizi a favore di minori disabili o in situazione di	
	svantaggio socio-familiare in età scolare;	
	- Interventi educativi a favore di soggetti disabili in	
	età scolare rivolti alla persona e all'ambiente in senso lato,	
	con lo scopo di creare le condizioni che consentano il miglior	
	grado di autonomia e integrazione del soggetto nella comunità	
	di appartenenza;	
	- Interventi sia in ambiti scolastici sia in quelli extra-	
	scolastici in modo da favorire la complementarietà delle di-	
	scipline e la continuità dell'offerta educativa.	
	2. Servizi a favore dei disabili minori ed adulti.	
	- Interventi finalizzati allo sviluppo dell'autonomia per-	
	sonale del disabile attraverso progetti educativi mirati che	
	portino all'effettiva integrazione sociale, assistenziale e	
	lavorativa nella comunità;	
	- Interventi mirati alla promozione di ambiti a carattere	
	aggregativo, formativo, ricreativo che, attraverso uno speci-	
	fico lavoro di rete, possano costituire e consolidare relazio-	
	ni significative fra disabili e territorio;	
	- Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializ-	
	zazione;	

	- Interventi a carattere formativo e assistenziale;	
	3. Servizi a favore di persone anziane autosufficienti e non.	
	- Servizi di assistenza domiciliare di carattere socio as-	
	sistenziale;	
	- Servizi a carattere residenziale e semiresidenziale per	
	persone anziane autosufficienti e non;	
	- Gestione di Centri Diurni integrati;	
	- Centri diurni e altre strutture con carattere animativo-	
	educativo e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita e al benessere delle persone, nonché altre iniziative per	
	il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.	
	4. Servizi a favore di persone con una condizione di fragilità	
	e disagio psichico.	
	- Servizi di pronto intervento sociale a favore delle per-	
	sone senza dimora, in situazione di povertà estrema o margina-	
	lità;	
	- Servizi a carattere educativo ed aggregativo delle comu-	
	nità locali, al fine di coinvolgerle attivamente e renderle	
	più disponibili all'accoglienza delle persone in stato di bi-	
	sogno;	
	- Servizi volti a favorire l'inclusione sociale di pazien-	
	ti con disturbi psichiatrici;	
	5. Attività e servizi di assistenza infermieristica a caratte-	
	re domiciliare oppure realizzata all'interno di centri di ser-	
	vizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti	

	Pubblici o Privati;	
	6. Servizi ed interventi a carattere socio-sanitario e sanitario, di carattere residenziale, semiresidenziale, domiciliare, poliambulatoriale, ospedaliero e relativi a strutture di riabilitazione in genere, a favore della totalità delle persone e con particolare attenzione a persone in situazione di disagio ed in particolare a favore di disabili, minori, emarginati gravi, extracomunitari, anziani eccetera.	
	7. Servizi ed interventi di Housing sociale a favore di soggetti in situazioni di fragilità, quali a titolo esemplificativo disabili, adolescenti e giovani, migranti, donne sole con bambini, adulti a rischio di grave emarginazione, anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che prevedano l'offerta di una soluzione alloggiativa temporanea e/o un intervento educativo di accompagnamento all'autonomia personale.	
	8. Interventi di tipo formativo e culturale, quali a titolo di esempio corsi di formazione aperti alla cittadinanza, organizzazione di convegni e momenti di studio, eventi culturali, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del volontariato locale, aventi come fine la promozione e lo sviluppo dell'interesse generale della comunità.	
	9. Servizi formativi, di supporto, consulenza e orientamento nei confronti delle famiglie e dei gruppi di famiglie del territorio.	
	10. Interventi di promozione, formazione e valorizzazione del	

	volontariato locale, sia nei confronti dei singoli volontari	
	che delle associazioni e gruppi del territorio.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-	
	tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi	
	dell'articolo 2526 del codice civile.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	

	di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con partico-	
	lare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre	
	cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto del-	
	la partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'og-	
	getto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione as-	
	soluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	
	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	

	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all’oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamen-	
	te all’attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-	
	verso l’apporto delle proprie presta-zioni lavorative. Ad essi	
	sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate	
	allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in	
	equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di	
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo dell’attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	

	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	In particolare, è fatto divieto ai soci di iscriversi contem-	
	poraneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che	
	perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino	
	attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di	
	amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone	
	giuridiche di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n.	
	381).	
	E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro su-	
	bordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in	
	concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività con-	
	correnti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, è fissata in 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	

	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indi-	
	rizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza,	
	dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	

	b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 35 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e),	

	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	e) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	

mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-	
	ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	

terni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del codice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi-	
	carsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre	
	i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio me-	
	diate raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;	
	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	

	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 del-	
	la L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessa-	
	to in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel	
	caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la	
	fruizione dei servizi;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare	
	al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministra-	
	zione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore	

	delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
	g) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle	
	Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi	
	da comunicare entro i cinque giorni successivi.	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base	
	della relativa delibera, è comunicata al socio mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione ai sensi dell'articolo 35, nel termine di sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutuali-	
	stici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	

	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della
	partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comun-
	que ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale
	e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il va-
	lore nominale delle azioni e il rimborso del sopraprezzo, ove
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o
	l'esclusione del socio.
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
	dall'approvazione del bilancio.
	Non potrà farsi luogo a rimborso di azioni se prima non siano
	stati rimborsati almeno i due terzi delle partecipazioni dei
	soci sovventori.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva straordinaria indivisibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto

	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci	
	sovventori", che investono capitali nell'impresa e c he non si	
	avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovven-	
	tori vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori	
	destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o	
	al potenziamento aziendale.	
	A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più	
	di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento ef-	
	fettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci	
	sovventori deve essere tale da non superare un terzo del tota-	
	le dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, in-	
	teso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai	

	soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio	
	sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, ri-	
	sulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà anticipare in ogni momento il rimborso dei conferimenti	
	dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione coopera-	
	tiva.	
	Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel corso del quale la Cooperati va ha deliberato	
	l'anticipato rimborso; le partecipazioni da rimborsare avranno	
	pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente con-	
	seguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.	
	I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei so-	
	ci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati am-	
	ministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque essere co-	
	stituita dai soci cooperatori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito regola-	
	mento. I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle partecipazioni sottoscritte con le mo-	
	dalità e nei termini previsti dal relativo	
	regolamento;	
	2) all' osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limita-	

tamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 16 (Azioni di finanziamento, Strumenti finanziari e obbligazioni)

La Cooperativa potrà emettere azioni destinate ai soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, siano essi persone fisiche o giuridiche, sia, ai sensi dell'articolo 2346 sesto comma del codice civile, strumenti finanziari partecipativi (detti anche ibridi), diversi dalle azioni, da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi.

L'emissione di tali azioni e strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea straordinaria tramite regolamento o tramite delibera, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali e/o anche amministrativi ad esse attribuiti ed, infine, i limiti e le modalità di circolazione dei titoli. L'Assemblea potrà delegare al Consiglio di amministrazione le modalità e i tempi di attuazione della delibera stessa.

La società può emettere obbligazioni.

In tal caso, nella delibera di emissione del Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticin-	
	que virgola ottantadue). Il valore complessivo delle azioni	
	detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di €. 500,00;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	

	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al	
	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civi-	
	le.	
	Art. 18 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Am-	
	ministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di	
	recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due	
	anni dall'ingresso del socio nella Società.	
	Art. 19 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	

	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a tito-	
	lo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dal successivo articolo 20;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.01.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	

	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 20 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica	
	il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di de-	
	stinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di	
	ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del co-	
	dice civile.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti	
	per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	

- compensi erogati,

- tempo di permanenza in Cooperativa,

- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 ;

	c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste	
	dalla legge;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revi-	
	sione legale dei conti;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	
	visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei rela-	

	tivi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 23 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci trami-	
	te PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o	
	altro mezzo , inclusa la posta elettronica ordinaria se risul-	
	tante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'Assemblea. Come ulteriore forma di pubblicità, la convo-	
	cazione dovrà anche affiggersi nel locale della sede sociale	
	almeno 10 giorni prima dell'adunanza.	
	In aggiunta a tali forme di pubblicità, la cooperativa cura	
	che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri	
	mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di	
	stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri	
	organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la	
	cooperativa.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	

	cati all'articolo 19.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni,	
	qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sinda-	
	ci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penul-	

	timo comma del successivo articolo 25, oltre che per lo scio-	
	glimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la	
	presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti	
	esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci pre-	
	senti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	Art. 25 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci coope-	
	ratori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 15.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere valida-	
	mente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o vi-	
	deoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-	
	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-	
	videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con	
	il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà pre-	
	sente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	

	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro me-	
	todo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-	
	cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento	
	assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in oc-	
	casion e delle singole Assemblee.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea, che	

ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope-

	ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
	che ne compromettano l'indipendenza.
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
	esercizio della loro carica.
	Gli Amministratori sono rieleggibili.
	Art. 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-
	ti all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.
	Spettano al Consiglio di Amministrazione le seguenti decisio-
	ni:
	- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizio-
	ni normative;
	- la fusione per incorporazione di una società il cui ca-
	pitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla
	Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del co-
	dice civile.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più

	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coopera-	
	tiva e dalle sue controllate.	
	Art. 29 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-	
	siglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-	
	mail da spedirsi non meno di 10 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Con-	
	siglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	

	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente	
	per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo	
	caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizio-	
	ni:	
	1) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta.	

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remu-	
	nerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di parti-	
	colari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	

	slative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in posses-	
	so dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea an-	
	che l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso	
	deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire	
	anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddi-	
	sfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	

	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbaliz-	
	zazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di ver-	
	balizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Art. 34 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio	
	Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da	
	un revisore legale dei conti o da una società di revisione le-	
	gale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Società riguardo l' interpretazione o l'esecuzione dei patti sociali e che abbiano ad oggetto diritti disponibili (ad eccezione di quelle per le quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), comprese quelle promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci e quelle relative alla validità di delibere assembleari, saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri, che verrà nominato e che funzionerà secondo le regole sancite dal Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare (camera.arbitrale@bg.camcom.it) .

Il collegio procederà in via rituale, secondo diritto.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente

	articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	

	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile,	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Coopera-	
	tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 40 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.